

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 14/07/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento, nella forma della cessione del quinto stipulato in data 21/04/2015 ed estinto anticipatamente nel luglio 2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di dichiarare la controparte tenuta alla retrocessione della somma complessiva di € 1.285,89 quale quota non maturata degli oneri addebitati in contratto e non maturati in esito all'estinzione anticipata, sulla base del criterio della curva degli interessi, rappresentando tuttavia come il criterio preferibile sarebbe il pro rata temporis.

La domanda è comprensiva anche di € 265,00 a titolo di n. 1 rata incassata dal convenuto successivamente all'estinzione del finanziamento.

Costitutosi, l'intermediario, nel fornire la ricostruzione delle interlocuzioni precedenti al ricorso, si oppone alla pretesa della cliente, sostenendo che:

- il contratto indica in maniera trasparente la distinzione tra attività up front e recurring;
- nella fase di collocamento è intervenuto un agente in attività finanziaria appartenente alla propria rete distributiva che ha percepito la provvigione quantificata in contratto con emissione di fattura allegata agli atti. Le attività remunerate sono esplicitate nella relativa voce di costo contrattuale ed hanno chiara natura up front;
- in sede di estinzione anticipata sono state decurtate dal conteggio estintivo gli interessi non ancora scaduti e la quota non maturata della commissione per "attività di incasso rate e post erogazione" ritenuta quindi recurring.

Conclude per la non applicabilità diretta della pronuncia Lexitor nei rapporti tra banca e cliente.

Infine, la resistente rappresenta che, in data 10 settembre 2019 è stata rimborsata al cliente la somma di € 530,00 quale retrocessione di n. 2 rate pervenute in data successiva rispetto a quella di adempimento anticipato.

Ciò posto, chiede al Collegio ABF di rigettare il ricorso.

Con repliche alle controdeduzioni, il ricorrente precisa che l'intermediario resistente avrebbe dato una "erronea lettura" del ricorso che non ha ad oggetto il rimborso degli oneri qualificati contrattualmente come recurring, correttamente detratti in sede di elaborazione del conteggio estintivo, bensì la restituzione di quota parte delle commissioni up front pagate anticipatamente all'atto di stipula.

Al riguardo, rileva che, diversamente da quanto riferito da parte resistente secondo cui gli effetti della Sentenza Lexitor non sarebbero applicabili, la stessa non rivestirebbe carattere innovativo nell'ordinamento giuridico, bensì fornirebbe la corretta interpretazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

DIRITTO

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto

del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Conseguentemente, ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati: commissione interm. credito euro 698,93; spese amm. Notifica euro 29,31; commissione istruttoria euro 698,93. Per un complessivo ammontare dovuto dall’intermediario al ricorrente di euro 1.021,79, oltre interessi legali dal reclamo.

Per quanto riguarda la domanda di rimborso di n. 1 rata pagata successivamente all’estinzione pari a € 265,00, si fa presente che la resistente afferma e produce evidenze di aver rimborsato, nel settembre 2019 (quindi prima del ricorso), n. 2 rate pagate dopo l’estinzione, per un importo complessivo di € 530,00

Nelle repliche, il ricorrente precisa che la domanda di restituzione della rata dipende dalla circostanza che in conteggio estintivo sono indicate n. 3 rate “insolute”, a fronte di n. 2 rate rimborsate dall’intermediario resistente pari a € 530,00. Per questo motivo, chiede la restituzione di un’ulteriore rata di € 265,00.

Nondimeno, si osserva che il conteggio estintivo addebita l’importo di € 429,70 (lett. M) e riporta il numero di 3 rate “scadute e non incassate” (lett. L) con un ammontare invero non riconciliabile con il valore della rata pari a € 265,00. Inoltre, l’importo rimborsato dalla resistente di € 530,00 sarebbe superiore a quello addebitato in conto estintivo.

In assenza di adeguate evidenze, e stante il riconoscimento già effettuato dall’intermediario, la relativa istanza di parte ricorrente non può pertanto accogliersi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.021,79, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO